

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4419

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENITTELLI, CRIVELLARI, D'INCECCO

Interventi per il settore ittico nonché deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura e per il sostegno dei lavoratori addetti alla pesca professionale

Presentata il 7 aprile 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pesca italiana versa in una crisi che appare irreversibile se si considera che negli ultimi trent'anni, su 8.000 chilometri di coste, le imbarcazioni sono diminuite del 33 per cento, i rimanenti 12.000 scafi hanno un'età media di 34 anni e si sono persi 18.000 posti in un settore che dà oggi lavoro direttamente a 27.000 persone, senza considerare l'indotto.

La gestione di risorse naturali, quali le specie ittiche, favorisce la concentrazione delle attività in poche imprese di pesca, possedute da pochi soggetti, una situazione che sta progressivamente distruggendo quella straordinaria rete di imprese diffuse, su cui si è retta la pesca in Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi, assicurando lavoro e reddito agli addetti del settore e in genere

alle comunità e ai territori in cui operavano.

Le cause di questa crisi si fondano sulla concorrenza di mari lontani e delle barche croate, albanesi, nordafricane, che hanno innescato un crollo delle quotazioni del pesce mettendo fuori mercato i pescatori italiani anche a causa degli alti costi delle loro attività.

Il pescatore italiano è stritolato dalle quotazioni del pesce importato e dai costi ben più alti di quelli dei pescatori egiziani, libici e tunisini.

A ciò si aggiunga la gabbia delle regole imposte dall'Unione europea, quali i vincoli sulle misure delle vongole, sulla taglia minima e sugli attrezzi di cattura o l'obbligo di tenuta a bordo del « Libro del pescato ».

Inoltre, il sistema delle quote per la caccia al tonno rosso, prodotto ad altissima

redditività, è fortemente squilibrato e richiede un intervento urgente per rivedere la ripartizione delle quote tra i diversi settori interessati.

Ai problemi della concorrenza e di un consumo sempre meno consapevole si aggiungono disposizioni legislative che è necessario modificare, vista l'introduzione di sempre più pesanti sanzioni e di complessi e stringenti strumenti di controllo sull'attività esercitata che, nel loro insieme, criminalizzano in modo inaccettabile un settore economico costituito da imprenditori che fanno e danno lavoro e che, insieme all'indotto, sviluppa un volume d'affari che un Paese in difficoltà economica come l'Italia non si può permettere di mortificare ulteriormente.

Tutte queste restrizioni ricadono anche sulle attività commerciali, le sanzioni accessorie si applicano anche a pescherie e ristoranti per i quali, in taluni casi, è prevista la chiusura a tempo dell'esercizio, tanto che per non incorrere in sanzioni tali esercizi preferiscono acquistare pescato proveniente dall'estero.

A tali problemi si aggiunge il fatto che i sistemi di controllo applicati alle imprese della pesca (*blue box* – AIS – giornale di bordo elettronico) e di verifica sull'attività di pesca (rigetti in mare del pesce sottomisura), pur essendo un forte deterrente all'esercizio della pesca illegale, richiedono una cura e una puntualità nella gestione, più adatta ai grandi motopescherecci che operano nell'oceano Atlantico e nei mari del nord Europa, che alle imbarcazioni più diffuse nel nostro Paese, non grandi, prive di spazi e comodità a bordo, composte da equipaggi modesti (in media 2/4 persone), che operano in aree di pesca, dal punto di vista morfologico, completamente diverse rispetto ai grandi mari europei.

La minore dimensione delle imprese italiane della pesca fa sì che esse siano molto esposte al rischio di criminalizzazione per aver commesso infrazioni, il più delle volte determinate dall'impossibilità di evitarle piuttosto che dalla volontà di commetterle.

Il clima difficile che si sta creando tra gli operatori richiede il ripristino di un dialogo costruttivo tra istituzioni e mondo

della pesca, costituito dalle imprese e dalle associazioni di rappresentanza del settore, anche per ridiscutere normative che non tengono conto delle specificità del settore come l'articolo 39 della legge n. 154 del 2016 che, pur depenalizzando le infrazioni previste per la cattura sottomisura di una serie di specie ittiche, ha introdotto sanzioni amministrative che, all'atto pratico, risultano sproporzionate ed eccessivamente punitive anche perché sganciate dall'elemento psicologico.

In tale contesto la presente proposta di legge si pone la finalità di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, nonché di sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale, compresa la pesca sportiva e ricreativa, promuovendo un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni allo scopo di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea. Le funzioni di coordinamento delle competenze nelle materie afferenti alla pesca e all'acquacoltura assegnate ai Ministeri e, in particolare, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono assegnate al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il capo I della presente proposta di legge (articoli 2 e 3) reca due deleghe al Governo:

la prima riguarda il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

la seconda attiene alle politiche sociali nel settore della pesca professionale con particolare riguardo al sostegno del reddito dei lavoratori e alla garanzia di stabilità occupazionale in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca.

Il capo II si occupa delle misure per lo sviluppo della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.

In tale contesto l'articolo 4 istituisce, a decorrere dal 2018, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il

Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finalizzato alla realizzazione di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali, con priorità alle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili e utilizzano attrezzi di pesca più selettivi; di ristrutturazioni finanziarie e produttive; creazione di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi; interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici, per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio, per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, per promuovere e incentivare le attività di pesca sportiva in mare attraverso l'istituzione della figura professionale della guida sportivo-turistica di pesca in mare; per la realizzazione di dissuasori nei fondali sotto costa per contrastare la pesca a strascico illegale; ricerca per rendere disponibili dati riguardanti lo sforzo di pesca esercitato e l'economia sostenuta; finanziamento di forme di collaborazione con le associazioni di pesca sportiva nazionali più rappresentative per le attività di vigilanza, controllo e contrasto a terra del fenomeno della pesca illegale.

L'articolo 5 sostituisce il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, rifinanziando con 2 milioni di euro per l'annualità 2018 le iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca.

L'articolo 6 introduce la facoltà per gli operatori della pesca di utilizzare cassette *standard*, prevedendo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano individuate le specie ittiche per le quali possano essere utilizzate, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni.

L'articolo 7 si occupa di pesca non professionale stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la pratica della pesca sportiva e ricreativa a mare sia subordinata alla comunicazione e al pagamento di un contributo annuale pari a 100 euro se si intende esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 50 euro negli altri casi. Il versamento è effettuato se-

condo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal pagamento del contributo annuale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e una quota delle relative risorse pari all'80 per cento è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica istituito dall'articolo 5 della presente proposta di legge, mentre il restante 20 per cento è destinato alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al Comitato olimpico nazionale italiano.

L'articolo 8 si occupa della determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura: alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile (società cooperative), per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.

Si prevede, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo in esame si applichino con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e che le eventuali somme versate in eccedenza dal concessionario, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, siano compensate con quelle da versare allo stesso titolo nell'anno successivo.

L'articolo 9 introduce un nuovo comma all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di ripristinare la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura.

L'articolo 10 si occupa dell'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa, sopprimendo il comma 11 dell'articolo 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale comma prevede che l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare, posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa, sia rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero stesso.

L'articolo 11 prevede che le imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, siano ammesse a beneficiare di interventi miranti al ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive e agli impianti e causati dagli eventi sismici in Italia centrale verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016.

L'articolo 12 si occupa della razionalizzazione della pesca del tonno rosso, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2018 siano fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso definiti con decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015. L'eventuale parte incrementale del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro e alla tonnara fissa complessivamente non più del 40 per cento del suddetto incremento. Entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento europeo attuativo delle raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi atlantici (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto a ripartire tra i

vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un adeguato contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (proporzionato al numero effettivo delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero), e un livello adeguato per il contingente indiviso al fine di assicurare un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (*by-catch*) nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi del palangaro e della tonnara fissa. Il citato decreto deve, altresì, tenere conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale alla base delle medesime raccomandazioni dell'ICCAT.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni: si sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 prevedendo un inasprimento delle pene per la pesca illegale la quale dovrà essere sanzionata oltre che con l'arresto da due mesi a due anni anche con l'ammenda da 4.000 euro a 16.000 euro; sono apportate numerose modifiche all'articolo 11 in materia di sanzioni amministrative principali. In particolare si stabilisce che la sanzione da 2.000 a 12.000 euro prevista per chiunque violi le norme sugli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 10 sia aumentata sino a un terzo nel caso in cui abbia a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*); si prevede che chi effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale ed europea sia soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoria-mente o accidentalmente; sono poi previste sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 10 in materia di detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Le predette sanzioni sono aumentate sino a un terzo qualora le specie ittiche di taglia

inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*); si aumentano fino a un terzo le sanzioni relative al superamento della soglia di 5 chilogrammi consentita giornalmente al pescatore sportivo e ricreativo, nel caso in cui le specie ittiche di taglia infe-

riore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*); infine si prevede che la disciplina recata dall'articolo 13 si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero dal 25 agosto 2016.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale, compresa la pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

2. Spettano al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni di coordinamento delle competenze nelle materie afferenti alla pesca e all'acquacoltura assegnate ai Ministri e, in particolare, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CAPO I

DELEGHE AL GOVERNO

ART. 2.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura).

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e di acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e a introdurre le modi-

fiche eventualmente necessarie al perseguimento delle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione delle disposizioni abrogate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo;

b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca, di acquacoltura e di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e di acquacoltura tradizionali;

e) prevenzione, disincentivazione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso la revisione del sistema sanzionatorio di cui al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione, sia per le fattispecie di illecito penale e amministrativo, tenendo nel debito conto l'elemento psicologico di colui che si rende responsabile delle infrazioni previste dal citato decreto legislativo n. 4 del 2012 in materia di pesca e di acquacoltura, nonché delle peculiari dimensioni delle imprese nazionali;

f) adeguamento dei tipi di pesca previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o di estendere l'operatività delle navi da pe-

sca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

g) adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa adottata dall'Unione europea e dai trattati, accordi e convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente, in modo da tutelare, proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini, al fine di garantire un prelievo sostenibile con la strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca non professionale.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motiva-

zione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

ART. 3.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine.

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività e ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.

CAPO II

MISURE PER LO SVILUPPO DELLA PESCA PROFESSIONALE E SPORTIVA E DELL'ACQUACOLTURA

ART. 4.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, a decorrere dal 2018, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato « Fondo », finanziato con le risorse la cui misura è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché finanziato da eventuali altre normative che prevedono sanzioni in materia di pesca.

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto della vigente normativa europea, alla realizzazione:

a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali, con priorità per le aziende che adottano strategie di pesca sostenibili e utilizzano attrezzi di pesca più selettivi;

b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;

d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici, per i quali è riservata una quota di finanziamento;

e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;

f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;

g) di interventi per promuovere e incentivare le attività di pesca sportiva in mare attraverso l'istituzione della figura professionale della guida sportivo-turistica di pesca con l'obbligo di partecipazione a un corso di formazione, il cui programma è approvato con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ed è organizzato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, unica abilitata al rilascio del titolo e del certificato di frequenza;

h) di investimenti per la realizzazione di dissuasori nei fondali sotto costa per contrastare la pesca a strascico illegale in modo da proteggere l'ecosistema marino, favorendo il ripopolamento della fauna ittica, e per incrementare l'attività della piccola pesca artigianale e sportiva;

i) di interventi di ricerca per rendere disponibili dati riguardanti lo sforzo di pesca esercitato e l'economia sostenuta, come strumento necessario per una gestione informata e di sviluppo di metodologie di pesca sostenibili, per i quali è riservata una quota di finanziamento non inferiore al 30 per cento del Fondo;

l) di interventi finalizzati al finanziamento di forme di collaborazione con le associazioni di pesca sportiva nazionali più rappresentative per le attività di vigilanza, controllo e contrasto a terra del fenomeno della pesca illegale, in particolare la pesca di specie protette, l'utilizzo di tipi di attrezzature fuorilegge, la non osservanza delle quote di cattura e il commercio di pesce sotto misura svolte dal Corpo delle capitanerie di porto.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individua, con pro-

prio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacolturagli interventi di cui al comma 2, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

ART. 5.

(Rifinanziamento delle iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226).

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:

« 2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per 2.000.000 di euro, per l'annualità 2018, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 "Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca" del bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per le annualità successive le modalità di applicazione sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 6.

(Prodotti della pesca).

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e di semplificare le operazioni relative alla pesatura e all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette *standard*. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette *standard*, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni sono in-

dividuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 7.

(Pesca non professionale).

1. La pratica della pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2011. La comunicazione ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo di cui al periodo precedente è raddoppiato per la pesca esercitata con imbarcazioni a motore. I minori di sedici anni, i soggetti di età superiore a sessantacinque anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione incrementata del doppio.

4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari all'80 per cento è destinata al Fondo. Il restante 20 per cento è destinato alla pesca sportiva la cui gestione è affidata al CONI.

ART. 8.

(Determinazione dei canoni delle concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e di loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera *e*), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

4. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute dal concessionario negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo nell'anno successivo.

ART. 9.

(Ripristino della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura).

1. Dopo il comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è inserito il seguente:

« *20-bis.* La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004,

n. 154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Fanno parte della Commissione due rappresentanti delle associazioni riconosciute di pesca sportiva ».

ART. 10.

(Esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa).

1. Il comma 11 dell'articolo 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

2. Le istanze presentate in assenza delle pertinenti norme attuative della disposizione di cui al comma 1 si intendono archiviate e sono restituite a richiesta di parte.

ART. 11.

(Ristoro dei danni occorsi al comparto dell'acquacoltura a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016).

1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente, le imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, sono ammesse a beneficiare di interventi miranti al ristoro, anche parziale, dei danni alle strutture produttive e agli impianti causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificata la quota da destinare alle misure previste dal presente comma, a valere sulle risorse impegnate per la copertura degli oneri del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

ART. 12.

(Razionalizzazione della pesca del tonno rosso in conformità al regolamento (UE) n. 2016/

1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, definiti con decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015. L'eventuale parte incrementale del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro, al sistema a circuizione e alla tonnara fissa complessivamente non più del 40 per cento del suddetto incremento e il restante 60 per cento alla pesca accidentale o accessoria.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi atlantici (IC-CAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un adeguato contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva proporzionato al numero effettivo delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché un livello adeguato per il contingente indiviso al fine di assicurare, in conformità alla vigente normativa internazionale ed europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi del palangaro e della tonnara fissa.

3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio europeo della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e di sostenibilità economica, sociale e ambientale alla base delle raccomandazioni dell'IC-CAT.

ART. 13.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 16.000 euro».

2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate sino a un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente »;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo

10, commi 2, lettere *a*) e *b*), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate sino a un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

d) al comma 6, le parole « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e *5-bis* »;

e) all'alinea del comma 11, le parole: « e subacqueo » sono soppresse;

f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate sino a un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della

sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

5. La disciplina di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154.

